



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N. 5

Il Tribunale federale, considerato che i fatti così come dedotti nel capo di incolpazione e nel successivo deferimento sono da considerarsi provati e documentati e peraltro non contestati;

considerato altresì che l'art. 21 del RG, indicato nella richiesta di deferimento e nell'avviso di fissazione di udienza notificati all'incolpato, non è conferente alla fattispecie. Sul punto va altresì precisato che la dedotta rilevanza meramente formale dell'errore, come dedotta in udienza dalla Procura, non può essere condivisa da questo Collegio in quanto l'atto di incolpazione, come anche il precedente avviso ex art. 81, comma 4 del Regolamento di Giustizia recano esclusivamente l'indicazione numerica dell'articolo e non anche la descrizione della condotta come codificata, non consentendo, quindi, la puntuale conoscenza di quanto effettivamente contestato dalla Procura Federale.

PQM

Il Tribunale federale visto l'art. 20 comma 1 e l'art. 15 comma 1 del RG condanna Vignoli Jader a mese 1 di interdizione incrementato di ulteriori giorni 15 di interdizione ai sensi dell'art. 15 comma 1 del RG; Condanna altresì la società Faenza Rugby alla sanzione pecuniaria di € 150,00 ai sensi dell'art. 20 comma 6 del RG.

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zicchieri
Barbara Zicchieri

Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Enzo Paolini
Enzo Paolini

Roma 3 aprile 2019

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

04/04/2019

IL
FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italo - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it